

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE, SULL'INTERO TERRITORIO DELLA REGIONE CAMPANIA, DI INFO-POINT, PRE-FABBRICATI ED AMOVIBILI, SENZA OPERE DI BASAMENTO"

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

l'Agenzia regionale CAMPANIA TURISMO, (di seguito solo *Agenzia e/o Committente*), con sede legale in Napoli, alla Via Santa Lucia n.81 c/o Palazzo della Regione Campania - Codice Fiscale 95255690638 - in persona del Commissario, legale rappresentante *pro tempore*, avv. Alessandro Fimiani, giusta decreto del Presidente della Regione Campania n. 15 del giorno 27 febbraio 2025,

e

la, (di seguito anche "*aggiudicatario*"), con sede legale in, partita I.V.A. e codice fiscale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, sig./sig.ra, codice fiscale, domiciliato presso la sede legale della società,

premessato che

a) con decreto del Direttore Generale dell'Agenzia n. del giorno, è stata indetta, ai sensi dell'articolo 71 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii., la procedura aperta finalizzata alla stipula dell'accordo quadro di servizi di cui in epigrafe;

b) con decreto del Direttore Generale dell'Agenzia n. del giorno, l'accordo quadro su indicato è stato affidato alla, con sede legale in, partita I.V.A. e codice fiscale, per un importo complessivo di € (...../.....), oltre I.V.A. nella misura di legge;

c) ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., l'aggiudicatario ha costituito la garanzia definitiva, mediante fideiussione con polizza n°, emessa in data, con le modalità previste dall'articolo 106 del citato D. Lgs., nell'interesse del contraente ed a favore della Stazione appaltante, per una somma pari al 10% dell'importo contrattuale, agli effetti e per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dall'accordo quadro assunte dall'aggiudicatario e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'aggiudicatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'aggiudicatario. Con tale garanzia, il fideiussore si riterrà obbligato in solido con il contraente fino all'approvazione del certificato finale di verifica di conformità delle forniture di cui trattasi, obbligandosi espressamente a versare l'importo della garanzia su semplice richiesta dell'Amministrazione appaltante e senza alcuna riserva;

ovvero

- che, ai sensi degli artt. 106 e 117 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. è stata versata garanzia definitiva in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, presso la sezione di tesoreria provinciale (o presso le aziende autorizzate), a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante, agli effetti e per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dall'accordo quadro assunte dall'aggiudicatario e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'aggiudicatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'aggiudicatario;

d) che nei confronti del rappresentante dell'aggiudicatario, non risultano procedimenti né provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione, né provvedimenti di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023;

e) il presente accordo quadro viene stipulato in assenza della comunicazione antimafia, in quanto il termine di cui all'articolo 88, comma 4 del D.lgs. 159/2011 è decorso. Qualora vengano accertate cause interdittive di cui all'articolo 67 del decreto legislativo citato, l'Agenzia recederà dall'accordo quadro /OPPURE per ragioni di urgenza, il presente accordo quadro viene stipulato in assenza della comunicazione antimafia, e prima che sia decorso il termine di cui all'articolo 88 del D.lgs. 159/2011. Qualora vengano accertate cause interdittive di cui all'articolo 67 del decreto legislativo citato, l'Agenzia recederà dall'accordo quadro,

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, convengono e sottoscrivono quanto segue

Articolo 1 - Norme regolatrici dell'accordo quadro

Le premesse, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo quadro, così come il capitolato speciale ed i suoi allegati, l'offerta tecnica ed economica, il disciplinare, le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura ed ogni altro documento di gara.

Per quanto quivi non espressamente previsto, l'esecuzione dell'accordo quadro è regolata: a) dal Decreto Legislativo del 31 marzo 2023 n. 36 (di seguito anche "Codice") e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione; b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni di legge.

Articolo 2 - Oggetto e modalità di esecuzione dell'accordo quadro

Il presente accordo, in conformità a quanto stabilito dall'art. 59 del Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 e s.m.i., ha ad oggetto la realizzazione, fornitura ed installazione di infopoint prefabbricati ed amovibili. La fornitura delle prestazioni e dei beni oggetto dell'accordo quadro deve essere effettuata in conformità alle previsioni e specifiche tecniche del capitolato speciale di appalto, e degli elaborati tecnici ad esso allegati, quale parte integrante e sostanziale della lex specialis di gara, come integrati dall'offerta tecnica prodotta dall'aggiudicatario in sede di gara, e comprende, in particolare:

- TRASPORTO E CONSEGNA;

- INSTALLAZIONE E MONTAGGIO, ESCLUSE EVENTUALI OPERE EDILI;
- ASPORTO E CONFERIMENTO A DISCARICA MATERIALE DI RISULTA;
- GRUPPO DI LAVORO;

L'aggiudicatario si obbliga ad eseguire le prestazioni affidategli a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente accordo quadro e nelle norme regolatrici come richiamate nel precedente art. 1.

L'aggiudicatario si obbliga, altresì, ad osservare nella esecuzione del presente accordo tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle sopravvenute.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla data dell'accordo quadro, resteranno ad esclusivo carico dell'aggiudicatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale; l'aggiudicatario non potrà, pertanto, avanzare pretese di compensi a tal titolo.

Articolo 3 - Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

L'aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi, obbligandosi, in ogni caso, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. In caso di inadempienza risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Agenzia trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

Per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto, l'Agenzia procederà ad incamerare la garanzia fideiussoria per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'aggiudicatario. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, si applica quanto previsto dall'art. 11, comma 6 del D.lgs. 36/2023.

L'aggiudicatario si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, le norme regolamentari di cui al D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

L'aggiudicatario si obbliga, ove previsto, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Resta inteso che l'aggiudicatario è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva del personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni e, pertanto, s'impegna sin d'ora a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all'esecuzione del Contratto.

Articolo 4 - Durata dell'accordo quadro

L'accordo quadro avrà efficacia per 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, con opzione di proroga in favore dell'Agenzia per l'ulteriore periodo di mesi 12 (dodici).

L'esecuzione dell'accordo quadro non potrà essere interrotta né sospesa dall'aggiudicatario per alcun motivo, salvo le cause di forza maggiore previste dalla legge. In tal caso, l'aggiudicatario è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'Agenzia ed è obbligato a garantire il ripristino delle attività nel più breve tempo possibile.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto della proroga agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Alla data di scadenza dell'accordo quadro ogni singolo ordine di esecuzione rimarrà valido fino alla sua completa esecuzione.

Articolo 5 - Modifiche dell'accordo quadro

Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del presente accordo quadro potranno essere autorizzate dal Responsabile del Procedimento (RUP) e potranno essere attuate, senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dall'art. 120, commi 1, 3 e 5, del Codice.

Articolo 6 - Direzione dell'esecuzione, Monitoraggio e verifica di conformità

L'Agenzia procederà alla direzione, al coordinamento, al controllo tecnico-contabile ed alla verifica dell'esecuzione dell'accordo quadro attraverso il R.U.P., il quale potrà disporre ogni accertamento utile per la verifica della corretta e puntuale esecuzione delle attività.

In caso positivo della verifica di conformità dei singoli ordini esecutivi, il R.U.P. rilascerà il benestare al pagamento delle relative fatture.

Nel caso di esito negativo della verifica di regolare esecuzione delle attività, anche parziale, l'Agenzia si riserva la facoltà di applicare una penale sino al 10% (*dieci per cento*) del valore complessivo contrattuale, fatta salva ogni azione per la richiesta di risarcimento del maggior danno e/o la risoluzione di diritto dell'accordo quadro ex art. 1456 c.c..

Articolo 7 - Modalità di esecuzione dell'accordo quadro

Il numero, la frequenza e la pianificazione delle forniture sono determinate dall'Agenzia, secondo la propria insindacabile discrezionalità.

Nello specifico, l'Agenzia, in base alla propria discrezionale attività di pianificazione, trasmette all'aggiudicatario, via p.e.c. o al seguente indirizzo, un ordine esecutivo riportante i dettagli della fornitura del/degli info-point che si intende di volta in volta installare, con indicazione almeno delle seguenti informazioni:

- sede di consegna ed installazione;
- breve descrizione dello stato dei luoghi;

- termini di consegna (entro il termine offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, oppure, in mancanza di offerta migliorativa sul punto, entro il termine massimo di giorni 60 dalla ricezione dell'ordine esecutivo dell'Agenzia);
- eventuali adattamenti/personalizzazioni.

L'aggiudicatario, dal momento della ricezione dell'ordine con le modalità suindicate, è vincolato alla esecuzione del medesimo, alle condizioni dell'offerta tecnica ed economica presentate in sede di gara ed alle ulteriori condizioni stabilite nell'accordo quadro, ed alla consegna entro la scadenza fissata dall'Agenzia. Eventuali motivate richieste di chiarimenti o integrazioni potranno essere richieste al Responsabile del procedimento/Direttore per l'esecuzione dell'accordo quadro dell'Agenzia, entro e non oltre il perentorio termine di giorni 3 (tre) dalla ricezione dell'ordine esecutivo; in tal caso, il termine per la consegna del bene resta sospeso fino a quando l'Agenzia non avrà riscontrato la richiesta.

Articolo 8 - Valore dell'accordo quadro e determinazione del corrispettivo.

Clausola di revisione dei prezzi

Il valore massimo stimato dell'accordo quadro, per la sua durata massima, è di €, IVA esclusa.

Il su indicato valore complessivo, calcolato sulla base del fabbisogno stimato per la durata dell'accordo quadro, costituisce il limite massimo di spesa e si intende comprensivo di tutti gli oneri relativi all'esecuzione del medesimo accordo.

Il suddetto importo, tuttavia, è da intendersi puramente indicativo in quanto l'Agenzia si riserva di avvalersi solo delle forniture realmente necessarie. Nel caso in cui l'Agenzia non impegni, in tutto o in parte, il budget previsto e, quindi, il corrispettivo dell'accordo quadro non dovesse essere nullo o, comunque, inferiore al su indicato limite massimo, l'operatore economico aggiudicatario nulla potrà pretendere, a qualsivoglia titolo, causa o ragione.

Il corrispettivo per le singole forniture, pari ad euro per singolo info-point tipo finito, è stato determinato dall'operatore economico concorrente in sede di offerta e comprende tutti i servizi e le attività, specificamente descritte nel capitolato d'oneri e prestazionale e nell'offerta tecnica prodotta in sede di gara, in cui si articola la fornitura - trasporto e consegna, installazione e montaggio, asporto e conferimento a discarica di materiale di risulta, messa a disposizione per l'intera durata dell'accordo quadro del gruppo di lavoro - ed è, pertanto, fisso ed invariabile per tutta la durata dell'accordo quadro, nonché comprensivo di ogni onere e/o spesa, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'aggiudicatario di ogni relativo rischio e/o alea e non potendo il medesimo vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi offerti.

Nel corrispettivo contrattuale, pertanto, si intendono compresi tutti gli oneri e le spese connessi all'esecuzione delle forniture e posa in opera dei beni oggetto dell'accordo quadro, ivi compresi i costi e le spese relativi all'adempimento delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza dei prestatori di lavoro coinvolti nell'esecuzione dell'accordo quadro, nonché gli obblighi ed oneri

derivanti dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, in relazione all'oggetto dell'accordo quadro.

Ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 36/2023 si procede alla revisione dei prezzi.

La clausola di revisione dei prezzi non apporta modifiche che alterino la natura generale dell'accordo quadro, si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del 5% applicata alla prestazione da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi, si applicano i commi 3 e seguenti dell'articolo 60 del D.Lgs. n. 36/2023, utilizzando gli indici, anche disaggregati, dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie nonché gli indici revisionali di cui all'articolo 10 dell'Allegato II.2-bis al Codice, se ed in quanto pertinenti con le attività oggetto dell'accordo quadro.

Articolo 9 - Fatturazione e pagamenti

In relazione ai singoli ordini esecutivi ricevuti, l'aggiudicatario, successivamente all'esito positivo della verifica di conformità della fornitura con benestare alla fatturazione, emetterà regolare fattura elettronica intestata all'Agenzia regionale CAMPANIA TURISMO,

Il pagamento dei corrispettivi fatturati è subordinato alla regolare esecuzione della fornitura, secondo le prescrizioni contenute nella *lex specialis* di gara e nel contratto, certificata da apposito nulla osta emesso dal R.U.P., attestante l'avvenuta verifica di conformità e l'assenza di contestazioni, nonché all'acquisizione della documentazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dagli enti competenti.

Ove la suindicata verifica risulti positiva, il pagamento avverrà entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla data di ricezione della fattura. Nel caso in cui la verifica effettuata dal RUP dia esito negativo, si procederà alla liquidazione ed al pagamento dei soli importi fatturati non oggetto di contestazione.

L'aggiudicatario dovrà comunicare all'Agenzia ogni eventuale variazione della propria situazione fiscale, previdenziale ed assicurativa.

L'aggiudicatario, verificatesi le condizioni di cui sopra, emetterà regolare fattura elettronica intestata all'Agenzia regionale CAMPANIA TURISMO, contenente i seguenti dati:

- codice univoco ufficio: UF5LJX;
- codice Identificativo di Gara (CIG);
- oggetto e riferimento dell'accordo quadro;
- Codice Unico di Progetto (CUP), nel caso in cui l'infopoint sia impiegato con riferimento ad attività finanziate con fondi strutturali e/o similari;
- riferimento al numero d'ordine indicato nel singolo ordinativo;
- breve descrizione delle attività eseguite;
- totale fattura.

Qualora il sistema di fatturazione elettronica non consentisse di dettagliare i costi, gli stessi potranno essere esplicitati in un documento di dettaglio, redatto su carta intestata, allegato alla fattura elettronica.

Per effetto del Decreto Legge n. 50/2017, convertito in Legge 15 giugno 2017, che estende l'ambito applicativo dello Split Payment a tutte le Amministrazioni Pubbliche inserite nel conto consolidato pubblicato dall'Istat, codesto fornitore dovrà emettere fattura elettronica in regime di Scissione dei Pagamenti ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/72, apponendo nel campo IVA della suddetta fattura elettronica l'indicazione "S".

Ai sensi del disposto di cui al comma 6, dell'articolo 11 del D.Lgs. 36/2023 ".... sull'importo netto progressivo delle prestazioni viene operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva". Pertanto, le fatture dovranno riportare: • L'importo al lordo della citata quota dello 0,50%; • L'espressa citazione relativa all'applicazione della ritenuta e il suo valore assoluto; • L'importo definitivo della fattura al netto della ritenuta. Il pagamento delle competenze dovute all'Agenzia del Lavoro avverrà tramite bonifico bancario previa presentazione della dichiarazione relativa agli estremi identificativi del conto corrente dedicato con la quale vengono assunti tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm, a pena di nullità dello stesso.

In caso di esito negativo della verifica di conformità, ove ne sussistano le condizioni, si procederà alla liquidazione ed al pagamento dei soli importi non oggetto di contestazione.

Articolo 10 - Termini per l'esecuzione delle prestazioni, contestazioni, inadempimenti e penali.

L'Agenzia si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esatto adempimento della fornitura dei materiali e delle attrezzature oggetto dell'accordo quadro.

L'Agenzia considera obbligazioni essenziali il rispetto dei termini in cui si articola l'accordo quadro e la corretta esecuzione della fornitura secondo le modalità presenti nel disciplinare e nel capitolato.

Nel caso di ritardo e/o difformità nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 126 del d.lgs. 36/2023, è prevista l'applicazione di penali commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo dell'accordo quadro o delle prestazioni contrattuali.

Tutti i termini previsti per l'esecuzione delle attività sono perentori ed essenziali. La pianificazione delle attività e l'esecuzione delle stesse avverranno secondo i termini, le condizioni e modalità previsti dal Capitolato speciale, pena l'applicazione di una penale giornaliera pari all' 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell'adempimento.

A titolo esemplificativo e non esaustivo comporta l'applicazione della penale giornaliera, come sopra disciplinata, il mancato rispetto delle tempistiche previste per la consegna e installazione

dei beni, l'interruzione e/o sospensione delle attività previste nel contratto e/o, comunque, la non corretta esecuzione delle prestazioni e/o forniture affidate.

- per ogni caso di ingiustificata interruzione e/o sospensione delle attività previste, la non conformità del personale utilizzato rispetto alle prescrizioni del capitolato speciale ed alle indicazioni offerte dall'aggiudicatario e/o, comunque, la non corretta esecuzione delle forniture e/o prestazioni affidate, sia in termini di durata che in termini qualitativi e/o quantitativi, in relazione alle quali, oltre alla decurtazione del corrispondente importo determinato a titolo di corrispettivo, la penale sarà applicata per intero, e per ogni giorno o anche solo frazione di giorno di ritardo, rispetto al puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali.

In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, che non comporti per la loro gravità l'immediata risoluzione del contratto, l'ente contesta, mediante posta elettronica certificata, le inadempienze riscontrate e assegna un termine non inferiore a 5 (*cinque*) giorni per la presentazione di controdeduzioni scritte.

Le menzionate penali verranno inderogabilmente applicate se l'aggiudicatario non avrà fornito alcuna giustificazione probante entro il termine previsto per le controdeduzioni o se le giustificazioni fornite, a insindacabile giudizio del Committente, saranno considerate insufficienti o inadeguate. La decisione verrà assunta dal RUP.

L'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria, sulla cauzione definitiva, ovvero in caso di incapienza mediante ritenuta sulle somme spettanti all'aggiudicatario in esecuzione del presente contratto o a qualsiasi altro titolo dovute.

Qualora la penale fosse detratta dalla cauzione, l'aggiudicatario dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

Resta fermo che il Committente, anche in caso di applicazione delle penali previste nei precedenti punti, si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 c.c., nonché di procedere, nel caso di reitero, per più di due casi, delle infrazioni, come sopra descritte, alla risoluzione dell'accordo quadro, ai sensi dell'art. 1456 del c.c.

L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10% (*dieci per cento*) del valore contrattuale. Al raggiungimento della predetta percentuale, l'Agenzia ha facoltà di procedere alla risoluzione dell'accordo quadro in danno dell'aggiudicatario.

Articolo 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'aggiudicatario si obbliga al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari, così come previsto dall'articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 *s.m.i.*, comunicando ogni modifica relativa ai dati trasmessi circa il conto corrente dedicato ed ai soggetti delegati ad operare sul medesimo, entro il perentorio termine di giorni sette dalla relativa variazione.

L'aggiudicatario deve trasmettere all'Agenzia, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti eventualmente sottoscritti con i fornitori a qualsiasi titolo interessati all'esecuzione dell'accordo quadro, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 2010 e *s.m.i.*

L'Agenzia provvede alla risoluzione dell'accordo quadro in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni effettuate.

L'Agenzia non esegue alcun pagamento all'aggiudicatario in pendenza delle comunicazioni dei dati di cui ai commi che precedono, con conseguente sospensione dei relativi termini.

Articolo 12 - Cauzioni e garanzie

A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente accordo quadro, l'impresa ha prestato la garanzia definitiva di cui all'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., richiamata in premessa, per l'importo di Euro Si precisa che, ai sensi dell'art. 106, comma 8, del richiamato decreto, l'impresa ha fruito del beneficio della riduzione del dell'importo garantito.

Nel caso si verificino inadempienze contrattuali ad opera dell'impresa appaltatrice, la Stazione Appaltante incamererà in tutto od in parte la cauzione di cui al comma precedente, fermo restando che l'impresa stessa dovrà provvedere, ove non sia attivata la procedura di risoluzione dell'accordo quadro, alla sua ricostituzione entro il termine massimo di giorni 15 (quindici) dalla richiesta del RUP.

La garanzia resta vincolata fino al termine fissato dall'articolo 117, comma 8, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

È a carico dell'impresa aggiudicataria la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi e /o a cose in conseguenza dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

L'Agenzia Campania Turismo è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale dipendente dell'aggiudicatario durante l'esecuzione dell'accordo quadro, convenendosi al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo del servizio. L'operatore economico è, altresì, pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio o per fatto dei propri dipendenti, all'ente utilizzatore ed ai suoi dipendenti, nell'espletamento del servizio oggetto del presente appalto.

A tale riguardo, l'aggiudicatario dovrà essere provvisto, prima della stipula del contratto, di una polizza assicurativa RCT, con validità non inferiore alla durata contrattuale e con un massimale unico non inferiore a € 500.000,00 (cinquecentomila/00) per sinistro, senza franchigia.

Qualora per qualsiasi motivo venga meno la copertura assicurativa prevista e la stessa non venga ripristinata, l'Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Articolo 13 - Subappalto, cessione dell'accordo quadro

Il subappalto è soggetto ad autorizzazione da parte dell'Agenzia. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime. L'Agenzia, tenendo in debita considerazione le intervenute sentenze della Corte di Giustizia Europea C-63/18 del 26/09/2019 e C-402/18 del 27/11/2019, ritiene che, nel caso di specie, non

si possa prevedere un ricorso in via illimitata all'istituto del subappalto, per la natura tecnica delle prestazioni, così fissando il limite del 50% del valore complessivo dell'accordo quadro.

I servizi oggetto dell'accordo quadro possono essere subappaltati nei limiti di cui sopra, ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto. Ciò in ragione dell'esigenza di garantire l'erogazione di una prestazione che rispetti i requisiti tecnici descritti nel Capitolato.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Resta inteso che, qualora l'Appaltatore si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato dall'art. 119 del D.lgs. 36/2023.

Si applicano anche ai subappaltatori le verifiche previste dalla vigente normativa antimafia e, in particolare, dal D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., e dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Non è consentita la cessione dell'accordo quadro.

Articolo 14 - Risoluzione dell'accordo quadro

Per la risoluzione dell'accordo quadro trovano applicazione l'art. 122 del D.lgs. 36/2023 e all'art. 10 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.

L'accordo quadro potrà essere risolto con l'applicazione dell'articolo 1456 del Codice Civile negli altri casi esplicitamente previsti dal presente accordo quadro o dall'articolo 12 del capitolato speciale.

L'Agenzia avrà il diritto di risolvere il contratto, sempre che l'aggiudicatario non abbia ottemperato alla diffida a adempiere, che dovrà essergli notificata con preavviso di non meno di dieci (10) giorni mediante posta elettronica certificata, nei casi di seguito indicati: a) frode nell'esecuzione delle opere o negli altri casi di cui all'art. 122 del Codice dei contratti pubblici; b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione dell'esecuzione del contratto, circa i tempi di esecuzione; c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dell'intervento; d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; e) sospensione delle opere impiantistiche e servizi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo; f) rallentamento dei lavori senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dell'intervento nei termini previsti dal contratto; g) subappalto abusivo; h) cessione anche parziale del contratto; i) non rispondenza dei materiali forniti alle specifiche di contratto offerte e convenute e alla finalità primaria dell'intervento.

Articolo 15 - Recesso dall'accordo quadro

L'Agenzia può recedere dall'accordo quadro, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dagli articoli 123 e 11 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata o

mediante PEC (posta elettronica certificata), che dovrà pervenire all'affidatario almeno trenta giorni prima del recesso.

Sono fatti salvi gli ordini esecutivi in essere alla data del recesso fino alla loro naturale scadenza. L'aggiudicatario nulla avrà a pretendere come compenso e/o risarcimento.

Articolo 16 - Ulteriori obblighi dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente all'ente committente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto.

L'aggiudicatario si assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'articolo 96, comma 12, del D.Lgs. 36/2023.

Articolo 17 - Brevetti e diritti d'autore. Clausola di manleva

L'aggiudicatario assume ogni responsabilità nei confronti dei terzi per l'uso di dispositivi e/o soluzioni tecniche o di altra natura, applicati e/o utilizzati nell'esecuzione del servizio oggetto dell'accordo quadro, di cui altri abbiano l'esclusiva e che, pertanto, violino brevetti o diritti di privativa industriale, sollevando espressamente l'Agenzia da qualsivoglia responsabilità.

Articolo 18 - Riservatezza. Diritto di proprietà

Le parti si obbligano a non divulgare o rendere, in alcun modo, disponibili a terzi le informazioni riservate, qualsiasi notizia, documento o dato concernente direttamente o indirettamente il servizio svolto, l'organizzazione, l'attività e/o il *know-how* specifico dell'altra parte, di cui per qualsivoglia ragione siano entrate in possesso, fatte salve le notizie o le informazioni che siano o divengano di dominio pubblico, che siano state portate a conoscenza dell'altra parte da un terzo che abbia il permesso di rivelarle, o che debbano essere utilizzate dalla parte per tutelare i propri interessi innanzi all'Autorità Giudiziaria o alle Autorità competenti.

L'Agenzia Campania Turismo autorizza l'aggiudicatario a conservare nel suo archivio i dati forniti ed a utilizzarli esclusivamente nell'ambito delle attività oggetto della presente procedura.

L'aggiudicatario espressamente riconosce che tutti prodotti, i beni ed i risultati generati e conseguiti in esecuzione dell'accordo quadro rimangono di proprietà esclusiva dell'Agenzia, la quale avrà pieno diritto di utilizzo e/o sfruttamento e/o diffusione, senza necessità di liberatoria alcuna da parte dell'aggiudicatario medesimo.

Articolo 19 - Controversie

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 210 e 212 del D.Lgs. 36/2023, tutte le controversie tra l'Agenzia e l'aggiudicatario derivanti dall'esecuzione dell'accordo quadro saranno deferite al Foro di Napoli.

È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui agli articoli 213 e 214 del D.Lgs. 36/2023.

Articolo 20 - Trattamento dati personali

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, esclusivamente nell'ambito dello svolgimento del servizio oggetto del presente accordo quadro.

Articolo 21 - Clausola anticorruzione. Dichiarazione anti-pantouflage

L'aggiudicatario dichiara espressamente di essere a conoscenza delle prescrizioni e dei divieti contenuti nelle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della L. 6 novembre 2012, n. 190 e all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e *s.m.i* e di non incorrervi.

In particolare, l'aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente accordo quadro, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, co. 16 ter, d.lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti o conferito incarichi a dipendenti dell'amministrazione committente il cui rapporto di lavoro è terminato da meno di tre anni e che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell'affidatario stesso per conto dell'amministrazione committente.

Articolo 22 - Norme finali

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese dell'accordo quadro e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto che resta a carico dell'ente committente.

Ogni integrazione e/o modifica al presente accordo quadro richiede la forma scritta ad probationem e ad substantiam.

Articolo 23 - Rinvio

Il presente accordo quadro dovrà essere eseguito nel rispetto dei principi di cui al Codice civile, D.Lgs. 36/2023, D.Lgs. 81/2015 e ss.mm.ii, nonché alla normativa vigente applicabile.

Per quanto non risulta contemplato nel presente capitolato, si rinvia alla normativa vigente in materia di appalti pubblici di servizi e al Codice civile

Di tutto quanto sopra, le parti dichiarano il contenuto del tutto conforme alle loro volontà, lo approvano e lo sottoscrivono.

Napoli, li data sottoscrizione

L'aggiudicatario
Il legale rappresentante

Agenzia Regionale Campania Turismo
Il Commissario

Ai sensi degli art. 1341 e 1342 del codice civile, il sottoscritto, dopo averli letti, approva specificatamente per iscritto i seguenti articoli: art. 1 (Norme regolatrici dell'accordo quadro), art. 2 (Oggetto), art. 3 (Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro), art. 5 (Modifiche dell'accordo quadro), art. 7 (Modalità di esecuzione dell'accordo quadro); art. 8 (Valore dell'accordo quadro e determinazione del corrispettivo. Clausola di revisione dei prezzi), art. 9 (Fatturazione e pagamenti), art. 10 (Termini per l'esecuzione delle prestazioni, contestazioni, inadempimenti e penali), art. 12 (Cauzioni e garanzie), art. 13 (Subappalto, cessione dell'accordo quadro), art. 14 (Risoluzione dell'accordo quadro), art. 15 (Recesso dall'accordo quadro), art. 17 (Brevetti e diritti d'autore. Clausola di manleva), art. 18 (Riservatezza. Diritto di proprietà), art. 19 (Controversie), art. 22 (Norme finali), art. 23 (Rinvio).

Napoli, li data sottoscrizione

L'aggiudicatario
Il legale rappresentante